

Eni è dotata di due sale emergenze (a Milano e a Roma) attrezzate con sistemi informatici avanzati che raccolgono, su cartografia georeferenziata, tutti i dati relativi ai siti e alla logistica Eni, carte nautiche, modelli matematici in grado di simulare la dimensione e lo sviluppo temporale degli eventi catastrofici per consentire una programmazione mirata degli interventi di mitigazione delle conseguenze.

Eni dispone di una propria capacità di risposta con attrezzature sia proprie sia di terzi e di una serie di collaborazioni internazionali con l'obiettivo di migliorare la capacità di intervento in tutte le aree ove opera in termini di uomini, attrezzature e mezzi.

Contenziosi

Eni è parte in procedimenti civili e amministrativi e in azioni legali collegati al normale svolgimento delle sue attività. Sulla base delle informazioni attualmente a disposizione, e tenuto conto dei fondi rischi esistenti, Eni ritiene che tali procedimenti e azioni non determineranno effetti negativi rilevanti sul proprio bilancio consolidato.

Di seguito è indicata una sintesi dei procedimenti più significativi; salvo diversa indicazione non è stato effettuato alcuno stanziamento a fronte dei contenziosi di seguito descritti perché Eni ritiene improbabile un esito sfavorevole dei procedimenti ovvero perché l'ammontare dello stanziamento non è stimabile in modo attendibile.

1. Ambiente

1.1 Contenzioso penale

ENI SPA

(i) **Subsidenza.** In relazione a indagini giudiziarie della Procura della Repubblica di Rovigo sul fenomeno della subsidenza eventualmente imputabile alle attività minerarie, sono stati posti sotto sequestro preventivo, nel 2002, il giacimento Naomi-Pandora e, nel 2004, il giacimento Dosso degli Angeli. Eni ritiene di avere sempre agito nel rispetto delle leggi munita delle necessarie autorizzazioni.

Tenuto conto dei rilievi dei consulenti della Procura della Repubblica di Rovigo, da cui traggono origine le richieste di sequestro, Eni ha costituito una commissione scientifica, indipendente e interdisciplinare, composta dai maggiori esperti internazionali di subsidenza derivante dall'estrazione di idrocarburi, con il compito di verificare la misura, gli effetti e gli eventuali strumenti più opportuni per neutralizzare o ridurre quei fenomeni che fossero imputabili all'estrazione di idrocarburi da parte di Eni nel ravennate e nel Nord Adriatico sia a terra sia a mare. La Commissione ha prodotto uno studio dal quale risulta che non sono ipotizzabili pericoli per la pubblica incolumità o danni all'ambiente né constano a livello mondiale incidenti concernenti la pubblica incolumità originati dalla subsidenza indotta dalla produzione di idrocarburi. Lo studio inoltre evidenzia che Eni utilizza le più avanzate tecniche esistenti per la previsione, la misurazione e il controllo del suolo. Il procedimento giudiziario è in fase di dibattimento di primo grado. Sono costituite parte civile la Regione Veneto, l'Ente Parco Delta del Po, la Provincia di Ferrara, di Venezia, il Comune di Venezia, il Comune di Comacchio, la Provincia di Rovigo, più due soggetti privati. A sua volta, Eni si è costituita per potersi difendere come presunto responsabile civile. Si attende la decisione della Corte di Cassazione sul conflitto negativo di competenza tra il Tribunale di Rovigo e il Tribunale di Adria.

(ii) **Presunto danneggiamento.** Nel 2002 la Procura della Repubblica di Gela ha avviato una indagine penale per presunto danneggiamento derivante dalle emissioni degli impianti dello stabilimento di Gela di proprietà di Polimeri Europa SpA, Syndial SpA (già EniChem SpA) e Raffineria di Gela SpA.

(iii) **Incendio colposo nella Raffineria di Gela.** Nel giugno 2002, a seguito di un incendio verificatosi all'interno della Raffineria di Gela, è stato iscritto un procedimento penale per il delitto di incendio colposo e reati ambientali e concernenti le bellezze naturali.

(iv) **Verifica della qualità delle acque sotterranee nell'area della raffineria di Gela.** Nel 2002 la Procura della Repubblica di Gela ha avviato un'indagine penale concernente la Raffineria di Gela al fine di verificare la qualità delle acque sotterranee presenti nell'area della raffineria. Le contestazioni mosse riguardano la violazione di norme ambientali in tema di inquinamento delle acque e dei suoli nonché un'ipotesi di smaltimento non autorizzato di rifiuti.

- (v) **Avvelenamento doloso (Priolo).** Nel marzo 2002 la Procura della Repubblica di Siracusa ha avviato un'indagine concernente l'attività della raffineria di Priolo volta ad accertare se e in qual modo si siano verificate infiltrazioni di prodotti petroliferi provenienti dalla raffineria nella falda profonda, ivi compresa quella parte di essa che alimenta i pozzi di acqua utilizzati per il consumo umano nel territorio di Priolo. La Procura ha affidato a una società specializzata del settore il compito di verificare l'origine, le cause e l'estensione delle asserite infiltrazioni. A scopo meramente cautelativo, sono in avanzata fase di completamento gli interventi volti a: (i) mettere in sicurezza e a bonificare l'intera zona interessata dall'inquinamento; (ii) riallocare i pozzi eroganti acqua potabile in area ancora più distante e più a monte del sito industriale; (iii) installare un sistema di depurazione delle acque potabili.
- (vi) **Incendio colposo (Priolo).** La Procura della Repubblica di Siracusa ha avviato delle indagini nei confronti degli ex direttori della Raffineria di Priolo per il reato di incendio colposo in relazione all'incendio che si è sviluppato in data 30 aprile e 1-2 maggio 2006 nello stabilimento di Priolo della ERG Raffinerie Mediterranee SpA; tale impianto era stato ceduto dall'Eni Divisione Refining & Marketing alla ERG Raffinerie Mediterranee in data 31 luglio 2002. Le indagini preliminari sono in fase di chiusura.

ENIPOWER SPA

- (i) **Gestione di rifiuti non autorizzata.** Nell'autunno 2004 la Procura della Repubblica di Rovigo ha aperto un'indagine per reati asseritamente consumati in Loreo relativi ad attività di gestione di rifiuti non autorizzata in riferimento a terreni di scavo per la nuova centrale di Mantova di EniPower. La Procura ha richiesto il rinvio a giudizio dell'Amministratore Delegato di EniPower e del Responsabile di Stabilimento EniPower dell'epoca.
- (ii) **Emissioni in atmosfera.** La Procura della Repubblica di Mantova ha avviato delle indagini nei confronti di due dirigenti dell'Eni Power Mantova SpA in relazione alle emissioni in atmosfera provenienti dalla nuova Centrale di Mantova.

POLIMERI EUROPA SPA

Violazione della normativa ambientale sulla gestione di rifiuti. Avanti il Tribunale di Gela si è svolto un procedimento penale concernente la presunta violazione della normativa ambientale sulla gestione di rifiuti per quanto riguarda l'impianto ACN e l'utilizzo del FOK prodotto dall'impianto di steam cracking concluso con sentenza di condanna e riconoscimento in via equitativa di un danno di importo immateriale a un'associazione ambientalista costituitasi in giudizio e con rinvio al giudice civile per le determinazioni delle ulteriori richieste di danno. La sentenza è stata impugnata.

RAFFINERIA DI GELA SPA

Inquinamento suolo e acque reflue. Nel 1999 la Procura della Repubblica di Gela ha avviato un'indagine al fine di accertare l'eventuale inquinamento del suolo e delle acque reflue che sfociano nel mare antistante la Raffineria. Nel giudizio si sono costituite parti civili tre associazioni ambientaliste che hanno chiesto alla Raffineria di Gela SpA, costituita nel giudizio come successore di Eni, la somma complessiva di 551 milioni di euro a titolo di risarcimento danni. Con sentenza di proscioglimento di primo grado del 20 febbraio 2007, il Tribunale di Gela ha dichiarato che il fatto non sussiste.

SYNDIAL SPA (EX ENICHEM SPA)

Procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica di Brindisi. Nel 2000 la Procura della Repubblica di Brindisi ha avviato un procedimento penale nei confronti di 68 persone appartenenti alle società che fino dai primi anni '60 si sono avvicendate nella proprietà e gestione degli impianti di produzione di dicloroetano, cloruro di vinile monomero e di policloruro di vinile gestiti dall'EniChem SpA nel periodo dal 1983 al 1993. Le indagini preliminari si sono chiuse con la richiesta di archiviazione da parte della Procura nei confronti degli indagati di provenienza EniChem. Le parti civili hanno proposto una serie di opposizioni, a seguito delle quali si è aperto il giudizio di opposizione. Il Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto dell'opposizione sostenendo la fondatezza della richiesta di archiviazione.

1.2 Contenzioso civile e amministrativo

- (i) **Inquinamento provocato dall'attività dello stabilimento di Mantova.** Nel 1992 il Ministero dell'Ambiente ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Brescia EniChem SpA e la Montecatini SpA chiedendo in via principale la loro condanna al ripristino dell'ambiente inquinato dalle attività dello stabilimento di Mantova nel periodo dal 1976 al 1990; in via subordinata, in caso di impossibilità di ripristino, al risarcimento del danno ambientale. EniChem aveva acquisito lo stabilimento di Mantova nel giugno 1989 nell'ambito dell'operazione Enimont, ottenendo la manleva di Edison SpA per gli oneri eventualmente connessi a danni causati a terzi dall'esercizio degli impianti e delle strutture industriali, prima dell'apporto da parte di Montedison, ancorchè manifestatisi successivamente. Con accordo transattivo, Edison ha definito il risarcimento del danno ambientale relativo

al periodo della sua gestione liberando, per lo stesso titolo, anche Syndial. È in corso di definizione transattiva, a chiusura del contenzioso, anche il presunto danno relativo al periodo 1989-1990 a carico di Syndial.

- (ii) **Citazione in giudizio avanti al Tribunale di Venezia per danno alla laguna di Venezia causati dagli impianti di Porto Marghera.** Con atto di citazione notificato il 13 dicembre 2002 l'EniChem SpA è stata convenuta in giudizio avanti al Tribunale di Venezia, unitamente ad Ambiente SpA (incorporata nella Syndial) e a European Vinyls Corporation Italia SpA (EVC Italia), dalla provincia di Venezia la quale ha chiesto la condanna in solido delle società convenute al risarcimento del danno ambientale, non quantificato, che sarebbe stato arreca alla laguna di Venezia dalle attività dei rispettivi impianti del petrochimico di Porto Marghera che hanno costituito oggetto di due procedimenti penali a carico di dirigenti e dipendenti delle medesime società. EVC Italia, nel costituirsi, ha esercitato, in via subordinata all'accertamento dell'infondatezza della pretesa della Provincia, azione di regresso nei confronti di EniChem e di Ambiente. Si è costituita in giudizio anche Ineos Italia, riproponendo l'azione di regresso nei confronti di Syndial quale successore di Ambiente. Si attende la decisione sulle istanze istruttorie.
- (iii) **Azione di risarcimento danni, provocati dall'attività industriale nel territorio del comune di Crotone, intentata dal Presidente della Giunta Regionale della Calabria.** Con atto di citazione notificato il 14 aprile 2003, il Presidente della Giunta Regionale della Calabria, nella sua qualità di Commissario Delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria, ha intentato nei confronti di EniChem SpA un'azione di risarcimento per danni ambientali quantificati in circa 129 milioni di euro e danni patrimoniali e non patrimoniali stimati in 250 milioni di euro (oltre a interessi e rivalutazione) provocati dall'attività industriale svolta dalla Pertusola Sud SpA (incorporata nell'EniChem) nel territorio del Comune di Crotone e in quelli limitrofi. La Provincia di Crotone è intervenuta nella causa in adesione alle domande del Commissario proponendo domanda di danni quantificabili in 300 milioni di euro. Si attende la decisione del Giudice sulla questione pregiudiziale relativa alla rappresentanza tecnica del Commissario Delegato. Con atto di citazione notificato il 21 ottobre 2004, la Regione Calabria ha convenuto Syndial avanti al Tribunale di Milano al fine di ottenerne la condanna al risarcimento del danno ambientale, in via condizionale "per l'ipotesi che nelle more del giudizio intervenga la cessazione dell'Ufficio del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria". La Regione ha chiesto il riconoscimento e la liquidazione dell'intero ammontare del danno già chiesto dal Commissario Delegato nel giudizio instaurato nel 2003, indicato dalla Regione in oltre 800 milioni di euro. La causa è attualmente in fase istruttoria. Con atto di citazione notificato il 28 febbraio 2006 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, il Commissario Delegato per l'emergenza ambientale nella Regione Calabria, hanno convenuto Syndial avanti al Tribunale di Milano al fine di ottenere l'accertamento, la quantificazione e il risarcimento del danno ambientale provocato dall'attività industriale svolta dalla Pertusola Sud SpA nel territorio del Comune di Crotone e in quelli limitrofi. Inoltre, le Amministrazioni citate richiedono che si provveda all'accertamento della responsabilità di Syndial in relazione agli oneri, sostenuti e da sostenere, per la bonifica e il ripristino delle aree, oneri quantificati a oggi in circa 129 milioni di euro. Il procedimento è collegato quanto a *petitum et causa petendi* alle cause intentate avanti al medesimo Tribunale dal Commissario Straordinario e dalla Regione Calabria.
- (iv) **Atto di citazione per l'accertamento della responsabilità nell'inquinamento dei terreni di Paderno Dugnano.** Con atto di citazione notificato nel marzo 2004, la Sitindustrie SpA, che nel 1996 ha acquistato dall'EniRisorse (ora incorporata in Syndial SpA) lo stabilimento di Paderno Dugnano, ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano la Syndial SpA chiedendo di accettare la responsabilità di quest'ultima nell'inquinamento dei terreni e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni nella misura minima necessaria alla bonifica. Con sentenza n. 8404/06 pronunciata il 10 giugno 2006, il Tribunale di Milano ha rigettato integralmente le domande della Sitindustrie. Il termine per l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano scade il 1° novembre 2007.
- (v) **Atto di citazione per l'accertamento della responsabilità nell'inquinamento dei terreni di Pieve Vergonte.** Con atto di citazione notificato nell'ottobre 2004, la Sitindustrie ha instaurato un giudizio analogo al precedente, con le medesime domande nei confronti della Syndial, relativamente al ramo d'azienda per la produzione di prodotti e semilavorati in rame e leghe, sito in Pieve Vergonte.
- (vi) **Atto di citazione per risarcimento danni per l'inquinamento da DDT del Lago Maggiore.** È pendente innanzi al Tribunale di Torino un procedimento nel quale il Ministro dell'Ambiente ha convenuto in giudizio Syndial SpA chiedendo il risarcimento del danno ambientale quantificato in 2.396 milioni di euro in relazione all'inquinamento da DDT del Lago Maggiore asseritamente provocato dallo stabilimento di Pieve Vergonte. Il 1° marzo 2006 l'Avvocatura dello Stato in sede di tentativo di conciliazione espletato dal Giudice ha formulato una proposta transattiva che prevede il pagamento da parte di Syndial del 10% della richiesta di risarcimento danni pari a 239 milioni di euro; nel settembre 2006 il giudice ha preso atto dell'impraticabilità dell'ipotesi transattiva. Il Ministero dell'Ambiente ha emesso un decreto ministeriale con il quale ha disposto: (i) il potenziamento della barriera idraulica posta a protezione del sito; (ii) la presentazione di un progetto di bonifica del Lago Maggiore. La società ha impugnato il decreto innanzi al TAR Piemonte.

(vii) Causa promossa dal Comune di Carrara per il ripristino dello stato dei luoghi nel sito di Avenza e il risarcimento danni.

Il Comune di Carrara ha promosso avanti al Tribunale di Genova una causa con la quale ha chiesto alla Syndial SpA il ripristino dello stato dei luoghi nel sito di Avenza e il risarcimento dei danni ambientali non eliminabili e dei danni morali, esistenziali e all'immagine. La richiesta è riferita a un incidente verificatosi nel 1984, a seguito del quale l'EniChem Agricoltura SpA (successivamente incorporata in Syndial SpA), allora proprietaria del sito, aveva posto in opera interventi di messa in sicurezza e di bonifica. Nella causa è intervenuto il Ministero dell'Ambiente che ha chiesto il risarcimento del danno ambientale, quantificato complessivamente tra un minimo di 53,5 milioni di euro e un massimo di 93,3 milioni di euro, da ripartire tra le diverse società che hanno gestito lo stabilimento. Nel giudizio infatti Syndial ha convenuto, al fine di esserne garantita, la Rumianca SpA, la Sir Finanziaria SpA e la Sogemo SpA, che in precedenza erano state proprietarie del sito. È stata disposta la CTU che si è conclusa con il deposito della relazione finale le cui risultanze quantificano il danno ambientale in circa 15 milioni di euro. Il procedimento è in fase di decisione.

(viii) Ministero dell'Ambiente – Rada di Augusta. Con Conferenza dei Servizi del 18 luglio 2005, 14 settembre 2005 e 16 dicembre 2005, il Ministero dell'Ambiente ha impartito disposizioni alle società facenti parte del polo petrolchimico di Priolo, comprese Syndial e Polimeri Europa, di effettuare interventi di messa in sicurezza di emergenza con rimozione dei sedimenti della Rada di Augusta a fronte dell'inquinamento ivi riscontrato, in particolare dovuto all'alta concentrazione di mercurio, e che viene genericamente ricondotto alle attività industriali esercitate sul polo petrolchimico. Polimeri Europa ha impugnato a vario titolo gli atti del Ministero dell'Ambiente, eccependo in particolare le modalità con le quali sono stati progettati gli interventi di risanamento e acquisite le caratterizzazioni della rada.**2. Altri procedimenti giudiziari e arbitrali****SYNDIAL SPA (EX ENICHEM SPA)**

- (i) **Serfactoring SpA: cessione crediti.** Nel 1991 Agrifactoring SpA ha avviato un'azione giudiziaria avanti al Tribunale di Roma contro Serfactoring SpA (società partecipata al 49% dalla Sofid SpA, a sua volta controllata da Eni SpA). La pretesa ha per oggetto crediti per 182 milioni di euro (oltre interessi e rivalutazione) relativi a forniture di fertilizzanti che originariamente erano vantati da EniChem Agricoltura SpA (successivamente Agricoltura SpA in liquidazione, incorporata in EniChem SpA, oggi Syndial SpA) e Terni Industrie Chimiche SpA (incorporata da Agricoltura SpA, in liquidazione) nei confronti di Federconsorzi. Agricoltura e Terni Industrie Chimiche cedevano questi crediti a Serfactoring, che poi conferiva ad Agrifactoring mandato per il loro incasso. Agrifactoring garantiva di pagare l'ammontare di tali crediti a Serfactoring a prescindere dall'effettivo incasso. Successivamente alla messa in liquidazione dell'Agrifactoring, il liquidatore ha avviato il suddetto procedimento affermando che si era verificata la decadenza della garanzia di pagamento a suo tempo pattuita in conseguenza dell'intervenuta messa in liquidazione del debitore Federconsorzi. Agricoltura e Terni Industrie Chimiche nonché Serfactoring in via riconvenzionale hanno agito a loro volta contro Agrifactoring in liquidazione chiedendo la somma complessiva di 97 milioni di euro circa a titolo di risarcimento dei danni, importo corrispondente all'ammontare complessivo delle fatture emesse nei confronti di Federconsorzi rimaste insolute. Questo ammontare è stato successivamente ridotto a 46 milioni di euro circa a seguito del pagamento parziale dei crediti originari da parte del liquidatore della Federconsorzi e di altre compensazioni. Le cause riunite sono state decise dal Tribunale con sentenza parziale depositata il 24 febbraio 2004: la domanda di Agrifactoring è stata rigettata e quest'ultima è stata condannata al risarcimento del danno in favore di Serfactoring e Agricoltura, da determinare nel proseguimento del giudizio. Agrifactoring ha appellato la predetta sentenza parziale avanti la Corte d'Appello di Roma chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata e l'accoglimento di tutte le domande formulate in primo grado. Agrifactoring ha chiesto la condanna di Serfactoring al pagamento della somma di circa 180 milioni di euro e il rigetto di tutte le domande di parte avversa, con condanna alle spese del doppio grado di giudizio. La causa pendente in grado di appello è stata spedita a sentenza. Il Tribunale di Roma, presso cui è pendente il giudizio di primo grado per la sola determinazione dell'ammontare del risarcimento dei danni in favore di Serfactoring e Agricoltura, con ordinanza depositata il 18 maggio 2005, ha disposto la sospensione del giudizio sino alla pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma. Serfactoring, congiuntamente con Syndial, ha proposto il 23 giugno 2005 regolamento di competenza innanzi alla Corte di Cassazione, chiedendo l'annullamento del provvedimento e la rimessione della causa innanzi al Giudice che lo ha emesso.
- (ii) **Presunto inadempimento di un contratto preliminare di compravendita di un'area industriale di Ravenna.** Nel corso del 2002 EniChem SpA è stata convenuta avanti al Tribunale di Milano, da ICR Intermedi Chimici di Ravenna Srl, con atto di citazione che, in relazione a un presunto inadempimento di un contratto preliminare di compravendita di un'area industriale

in Ravenna, chiede a EniChem un risarcimento danni di circa 46 milioni di euro, di cui circa 3 per danni emergenti e circa 43 per lucro cessante. Con sentenza dell'11 ottobre 2005, il Tribunale di Milano ha rigettato tutte le domande di ICR condannandola a rifondere alla Syndial le spese di lite. ICR, con atto di citazione notificato il 30 dicembre 2005, ha proposto appello contro tale decisione riducendo le proprie pretese a 8 milioni di euro. La causa è in attesa della precisazione delle conclusioni.

3. Interventi della Commissione Europea, dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e di altre Autorità regolamentari

3.1 Antitrust

ENI SPA

- (i) **Abuso di posizione dominante di Snam riscontrato dall'AGCM.** Nel marzo 1999 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a conclusione dell'istruttoria avviata nel 1997, ha: (i) riscontrato da parte della Snam SpA (incorporata in Eni SpA nel 2002) l'abuso di posizione dominante nel mercato del trasporto e distribuzione primaria del gas naturale in relazione alle tariffe di vettoriamento applicate e all'ammissibilità dei produttori al vettoriamento; (ii) irrogato la sanzione pecuniaria di 2 milioni di euro; (iii) chiesto l'eliminazione delle infrazioni accertate. La Snam, nella convinzione di aver operato nel pieno rispetto delle disposizioni di legge, ha impugnato il provvedimento in questione avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, chiedendone incidentalmente la sospensione degli effetti. Con ordinanza del 26 maggio 1999, il Tribunale Amministrativo Regionale, rilevando tra l'altro come le prescrizioni imposte alla ricorrente sembrino essere in contrasto con il quadro di riferimento delineato dalla legge n. 9/1991 e con le linee ispiratrici della direttiva 98/30/CE, ha accolto la richiesta di sospensiva. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato non ha impugnato la decisione sospensiva del Tribunale Amministrativo Regionale. È pendente avanti al Tribunale Amministrativo Regionale il giudizio di merito sulla questione.
- (ii) **Istruttoria AGCM sul jet fuel.** Con provvedimento del 9 dicembre 2004, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un'istruttoria avente a oggetto i rifornimenti di carburante per aviazione (jet fuel). Il procedimento è stato aperto nei confronti di sei società petrolifere nazionali, tra cui Eni, e di alcune società, controllate congiuntamente dalle società petrolifere, che svolgono attività di stoccaggio e messa a bordo dei carburanti negli aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Linate e Milano Malpensa. L'istruttoria è volta ad accertare la sussistenza di una presunta infrazione del divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza, che consisterebbe nella ripartizione tra le società petrolifere delle quote relative alle forniture di prodotto alle compagnie aeree. Il 22 dicembre 2005 l'Autorità ha trasmesso le risultanze preliminari dell'istruttoria riguardanti: (i) la presenza di un flusso di informazioni a favore delle società petrolifere, legato al funzionamento delle società comuni di stoccaggio e messa a bordo; (ii) la barriera all'ingresso di nuovi operatori nelle società comuni; (iii) il prezzo del jet fuel che si colloca su livelli più alti rispetto a quelli dei mercati esteri. In data 20 giugno 2006, è stato notificato il provvedimento di chiusura del procedimento che tra l'altro infligge una sanzione alle compagnie petrolifere interessate per complessivi 315 milioni di euro, 117 dei quali a carico di Eni. Eni ha depositato il ricorso avverso il provvedimento avanti il TAR per il Lazio e, nel frattempo, il pagamento della sanzione è stato volontariamente sospeso da Eni. In data 29 gennaio 2007, è stato reso noto il dispositivo della sentenza del TAR per il Lazio, dal quale risulta l'accoglimento del ricorso di Eni per la sola parte relativa all'annullamento della misura strutturale relativa all'imposizione delle iniziative – da perfezionare entro il 30 giugno 2008 – atte ad eliminare la compresenza di più società petrolifere nel capitale delle società imprese comuni (in cui è presente Eni) HUB, PAR, Disma e Seram. A fronte di questo contenzioso Eni ha effettuato un accantonamento al fondo rischi.
- (iii) **Accertamento disposto dalla Commissione delle Comunità Europee per verificare l'eventuale partecipazione a intese o pratiche concordate, restrittive della concorrenza, nel settore delle paraffine.** Il 28 aprile 2005 si è svolto un accertamento, disposto dalla Commissione delle Comunità Europee, per verificare l'eventuale partecipazione di Eni SpA e delle sue controllate a intese o pratiche concordate, restrittive della concorrenza, nel settore delle paraffine. L'asserito comportamento anticoncorrenziale consisterebbe: (i) nella fissazione e nell'aumento dei prezzi; (ii) nella ripartizione di consumatori; (iii) nello scambio di segreti commerciali, quali le capacità di produzione e i volumi delle vendite. Successivamente, la Commissione ha chiesto informazioni in merito all'attività del Gruppo Eni nel settore delle paraffine e ad alcuni documenti acquisiti nel corso dell'ispezione. Eni ha fornito gli elementi informativi.

- (iv) **Notifica a Eni Petroleum Co Inc di una "subpoena" del US Department of Justice - Antitrust Division, con la richiesta di documenti e informazioni sull'attività delle cere e una prova testimoniale.** Lo US Department of Justice - Antitrust Division, il 28 aprile 2005 ha notificato a Eni Petroleum Co Inc, nella sede di Houston (USA), una "subpoena" con la richiesta di fornire documenti e informazioni sull'attività relativa alle cere e una prova testimoniale per il 20 giugno 2005. La società ha formalmente risposto che non commercializza né importa cere nel territorio degli Stati Uniti.
- (v) **Istruttoria dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in relazione all'utilizzo della capacità continua di rigassificazione di GNL.** Il 18 novembre 2005 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha notificato a Eni SpA e a GNL Italia SpA (interamente controllata da Snam Rete Gas SpA) l'avvio di un procedimento istruttorio, ai sensi dell'articolo 14 della legge 287/1990, per accertare l'eventuale sussistenza di un abuso di posizione dominante. I fatti che hanno portato all'avvio dell'istruttoria sono relativi all'assegnazione e all'utilizzo dell'intera capacità continua di rigassificazione presso il terminale di Panigaglia (di GNL Italia), in relazione agli anni termici 2002-2003 e 2003-2004, già oggetto di un'istruttoria avviata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas conclusasi con una segnalazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Con successivo provvedimento notificato in data 10 maggio 2006, l'oggetto dell'indagine è stato ampliato anche all'anno termico 2004-2005, estendendo contestualmente l'istruttoria anche a Snam Rete Gas. In data 25 settembre 2006 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inviato ad Eni la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie. Successivamente Eni ha presentato impegni ai sensi dell'art. 14-ter della legge 287/90. Con decisione del 23 novembre 2006, l'Autorità ha disposto la pubblicazione degli impegni dal 24 novembre 2006. Il 6 marzo 2007 (con atto notificato il 9 marzo 2007) l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato di accogliere gli impegni presentati da Eni e conseguentemente chiudere l'istruttoria senza accertamento di alcun illecito e applicazione di sanzioni. Eni dovrà cedere ai concorrenti 4 miliardi di metri cubi di gas in due anni a partire dal 1° ottobre 2007.
- (vi) **Accertamenti della Commissione Europea sugli operatori nel settore del gas naturale.** Nell'ambito delle iniziative avviate dalla Commissione Europea volte a verificare il grado di concorrenza nel settore del gas naturale all'interno dell'Unione Europea, in data 16 maggio 2005 è stata notificata a Eni la decisione della Commissione che ingiunge a Eni e a tutte le società da essa esclusivamente o congiuntamente controllate, di sottoporsi ad un accertamento ai sensi dell'art. 20, par. 4, del regolamento n. 1/2003 del Consiglio, al fine di verificare l'eventuale presenza di comportamenti o pratiche commerciali in violazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza, volti ad ostacolare l'accesso al mercato italiano della fornitura del gas all'ingrosso o a ripartire il mercato con altre imprese coinvolte in attività di fornitura e/o trasporto del gas naturale. Nell'ambito dell'accertamento disposto dalla decisione citata, funzionari della Commissione Europea hanno proceduto ad ispezioni e all'acquisizione di documenti presso le sedi di Eni Divisione G&P e di altre società del Gruppo. Analoghe iniziative sono state contestualmente assunte dalla Commissione nei confronti dei principali operatori europei del mercato del gas in Germania, Francia, Austria e Belgio.
- (vii) **TTPC.** Nell'aprile 2006 Eni ha presentato ricorso avanti il Tribunale Amministrativo per il Lazio avverso il provvedimento del 15 febbraio 2006 con il quale l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva deliberato che la condotta posta in essere da Eni nel 2003 con riguardo all'esecuzione del piano di potenziamento del gasdotto TTPC di importazione del gas naturale dall'Algeria costituiva abuso di posizione dominante ai sensi dell'articolo 82 del Trattato UE. In quella sede l'Autorità inflisse a Eni una sanzione amministrativa di 390 milioni di euro ridotti a 290 milioni in considerazione dell'impegno di Eni di attuare misure proconcorrenziali, tra le quali in particolare il potenziamento del gasdotto in questione. A fronte di questo contenzioso Eni ha effettuato un accantonamento al fondo rischi. Con dispositivo depositato in data 29 novembre 2006 il TAR del Lazio ha in parte accolto il ricorso proposto da Eni, annullando il punto della delibera impugnata relativo alla quantificazione della sanzione "nei limiti e nei sensi di cui alla motivazione" della decisione. Si è in attesa del deposito delle motivazioni della decisione per conoscere l'effettiva portata della stessa. Il pagamento della sanzione è stata volontariamente sospeso dalla società nell'attesa dell'esito della predetta udienza.
- (viii) **Istruttoria dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in relazione alla determinazione del prezzo consigliato dei carburanti in rete.** Con delibera del 18 gennaio 2007, l'AGCM ha avviato un'istruttoria per possibile intesa restrittiva della concorrenza ex art. 81 Trattato CE nei confronti di Eni e di altre otto compagnie petrolifere. Secondo l'AGCM, le compagnie, quantomeno a partire dal 2004, avrebbero posto in essere meccanismi collusivi nella determinazione del prezzo consigliato dei carburanti in rete, attraverso continui scambi di informazioni.

POLIMERI EUROPA SPA E SYNDIAL SPA

Indagini per possibili violazioni della normativa antitrust connesse al settore degli elastomeri. Nel dicembre del 2002 sono state avviate indagini concernenti possibili violazioni della normativa antitrust commesse nel settore degli elastomeri. Tali indagini sono state avviate contestualmente dalle autorità statunitensi e da quelle europee. Il primo prodotto oggetto d'indagine è stato l'EP(D)M: la Commissione Europea, a completamento delle indagini, ha deciso di aprire la procedura per l'accertamento della presunta infrazione e l'8 marzo 2005 ha notificato a Eni, Polimeri Europa e a Syndial la comunicazione degli addebiti, atto introduttivo di tale procedura. All'udienza del 27 luglio 2005, le società hanno depositato una propria memoria e sostenuto le proprie tesi difensive. Si attende la decisione della Commissione.

Negli Stati Uniti l'autorità precedente in sede penale è il *Department of Justice (DoJ)* di San Francisco che ha richiesto informazioni e documentazione alla Polimeri Europa Americas Inc, controllata statunitense della Polimeri Europa, e al vicepresidente e responsabile commerciale della società. Sono state avviate azioni collettive (*class action*) in sede civile per il risarcimento del danno derivante dalla presunta infrazione. Nel luglio 2005 è stato sottoscritto da Syndial il *Settlement Agreement* della *class action* civile che prevede il pagamento di circa 3,2 milioni di dollari, accordo poi approvato dal Giudice federale. Le indagini sono state successivamente estese ad altri prodotti: NBR, CR, BR, SSBR ed ESBR. I prodotti BR, ESBR e SSBR sono stati oggetto d'indagine solo in sede comunitaria. Relativamente all'SSBR, il 26 gennaio 2005 la Commissione ha comunicato l'archiviazione. Le indagini relative all'EP(D)M e al BR-ESBR hanno dato luogo ad una comunicazione degli addebiti a cui ha fatto seguito l'audizione presso la Commissione. Con comunicazione del 26 luglio, la Commissione ha informato la società di aver proceduto all'archiviazione del caso EP(D)M. Per quanto riguarda BR-ESBR la Commissione, con decisione adottata il 29 novembre 2006, ha inflitto una multa complessiva di 519 milioni di euro ad un gruppo di operatori tra cui Eni, con l'accusa di aver dato luogo a un cartello nel settore della produzione della gomma sintetica. A Eni e Polimeri Europa, in solido, è stata comminata una ammenda di 272,25 milioni di euro. Le società stanno predisponendo i ricorsi avverso tale decisione volti a contestare in primo luogo l'esistenza stessa di un'infrazione al diritto della concorrenza e in secondo luogo l'entità della sanzione e, comunque, l'imputabilità ad Eni dei comportamenti delle controllate Syndial e Polimeri.

Relativamente all'NBR, è in corso un'indagine in sede comunitaria e negli Stati Uniti, dove sono state instaurate *class action* in sede civile. La *class action* avviata in sede federale è stata abbandonata dagli attori; l'abbandono dovrà essere formalmente approvato dal Giudice federale. Relativamente al CR, nell'indagine aperta negli Stati Uniti, Syndial ha raggiunto con il *DoJ* un accordo che prevede il pagamento della somma di 9 milioni di dollari e la rinuncia da parte del *DoJ* a proseguire l'azione penale contro la Syndial e le sue consociate. Il 27 giugno 2005 l'accordo è stato approvato dal Giudice federale. Sempre relativamente al prodotto CR si è conclusa una transazione per la *class action* in sede civile con il pagamento di 5 milioni di dollari, approvata dal Giudice federale l'8 luglio 2005. A fronte di questi contenziosi Eni ha effettuato un accantonamento al fondo rischi.

3.2 Regolamentazione

Istruttoria dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in relazione all'utilizzo delle capacità di stoccaggio conferite per gli anni di stoccaggio 2004-2005 e 2005-2006. Con delibera 23 febbraio 2006, n. 37/06 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha avviato nei confronti di alcuni esercenti l'attività di vendita del gas, tra cui Eni SpA, un'istruttoria per l'eventuale irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in relazione all'utilizzo delle capacità di stoccaggio conferite negli anni termici 2004-2005 e 2005-2006.

Per l'anno termico di stoccaggio 2004-2005 e per il periodo 1° ottobre 2005-31 dicembre 2005 dell'anno termico 2005-2006 l'Autorità ipotizza, in particolare, un utilizzo del servizio di stoccaggio di modulazione caratterizzato da un prelievo superiore ai quantitativi che, in ragione dell'effettivo andamento climatico, sarebbero stati necessari per soddisfare le esigenze per le quali l'impresa di stoccaggio ha riconosciuto priorità nel conferimento della capacità di stoccaggio, in contrasto con l'assetto regolamentare definito con delibera 26/06. Eni ha presentato ampie e documentate memorie a confutazione delle tesi dell'Autorità circa l'asserita antigiuridicità dei comportamenti contestati, tenuto conto delle circostanze che avevano comportato gli eccessi di prelievo segnalati e dell'intervenuta autorizzazione all'utilizzo dello stoccaggio strategico da parte del Ministero dello Sviluppo Economico per l'anno termico 2004-2005. A chiusura dell'istruttoria avviata con delibera 37/06, l'AEEG, con la delibera n. 281/2006 del 6 dicembre 2006 ha stabilito "di irrogare ad Eni una sanzione amministrativa pecunaria ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481895, nella misura di 90 milioni di euro, di cui : a) 45 milioni per aver violato il comma 10.7 della deliberazione n. 26/02 nell'anno termico di stoccaggio 2004-2005; b) 45 milioni per aver violato la predetta disposizione nell'anno termico di stoccaggio 2005-2006".

Eni provvederà al pagamento in forma ridotta (obblazione) ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativamente alle violazioni contestate in relazione all'anno termico 2004-2005 e proporrà ricorso al TAR Lombardia avverso la delibera 281/06 chiedendo: (a) per il primo anno termico, l'accertamento della legittimità del pagamento della sanzione in misura ridotta e, in caso, di reiezione di tale domanda, l'annullamento della sanzione; (b) per il secondo anno termico, l'annullamento della sanzione. A fronte di questo contenzioso Eni ha effettuato un accantonamento al fondo rischi.

STOCCAGGI GAS ITALIA SPA

Tariffe. Con delibera del 27 febbraio 2002, n. 26 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha fissato i criteri per la determinazione delle tariffe di stoccaggio di modulazione, minerario e strategico relative al primo periodo di regolazione (dal 1° aprile 2002 al 31 marzo 2006) e con effetto retroattivo dal 21 giugno 2000. Il 18 marzo 2002 la Stocchaggi Gas Italia (Stogit) ha presentato le proprie proposte tariffarie per il primo periodo di regolazione sulla base dei criteri fissati dall'Autorità. Le proposte di Stogit sono state rigettate dall'Autorità che con la delibera del 26 marzo 2002, n. 49 ha stabilito le tariffe per il primo periodo di regolazione. La Stogit ha applicato le tariffe stabilite dalle delibere n. 26/2002 e n. 49/2002, ma ha impugnato tali delibere per ottenerne l'annullamento avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia che, con sentenza del 29 settembre 2003, ha respinto il ricorso presentato dalla Stogit. Contro tale sentenza la Stogit ha presentato appello al Consiglio di Stato che, con sentenza depositata il 26 gennaio 2006, ha respinto il ricorso.

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA SA

Procedimento di infrazione avviato dall'ente nazionale di regolamentazione del settore del gas in Argentina. L'Ente nazionale di regolamentazione del settore gas in Argentina ("Enargas") ha avviato un procedimento di infrazione nei confronti di alcuni operatori del settore tra cui la Distribuidora de Gas Cuyana SA, società controllata di Eni. L'Enargas contesta alla società di non aver correttamente calcolato i fattori di conversione dei volumi per ricondurli a condizioni standard ai fini della fatturazione ai clienti e intima alla società di correggere, a partire dalla data della notifica (31 marzo 2004), i fattori di conversione nei termini della regolamentazione in vigore, senza pregiudizio dei risarcimenti e sanzioni che possano emergere dall'istruttoria in corso. La società impregiudicato ogni diritto di impugnativa del provvedimento, il 27 aprile 2004 ha presentato all'Enargas una memoria difensiva. In data 28 aprile 2006 la società ha presentato formalmente istanza di acquisizione documentale nei confronti di Enargas al fine di prendere conoscenza dei documenti sulla cui base viene contestata la presunta infrazione.

4. Contenziosi fiscali**ENI SPA**

Con decreto dirigenziale del 6 dicembre 2000 la Regione Lombardia ha affermato l'imponibilità del metano impiegato per la produzione di energia elettrica ai fini dell'addizionale regionale dell'imposta erariale di consumo, relativamente alla quale la Snam (incorporata in Eni SpA nel 2002) agisce quale sostituto d'imposta nei confronti dei propri clienti. In considerazione delle perduranti incertezze interpretative, lo stesso decreto prevedeva i termini entro i quali le aziende erogatrici potevano corrispondere il tributo senza oneri sanzionatori. La Snam e le altre aziende erogatrici di Eni non hanno inteso avvalersi di tale possibilità perché ritengono il gas impiegato per la produzione di energia elettrica al di fuori del campo di applicazione dell'addizionale. Al riguardo è stata chiesta un'interpretazione ufficiale al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Ministero con risoluzione del 29 maggio 2001 ha confermato l'inapplicabilità dell'imposta. La Snam, considerata l'indisponibilità della Regione a recepire la risoluzione ministeriale e a revocare il decreto dirigenziale, ha presentato ricorso al Consiglio di Stato che con sentenza notificata il 18 marzo 2002 ha dichiarato la materia non di competenza del giudice amministrativo. In relazione a ciò, se la Regione dovesse notificare gli atti impositivi per chiedere l'addizionale, Eni impugnerà gli stessi avanti il giudice competente. In precedenza la Regione Lombardia aveva stabilito con L.R. n. 27/2001 che dal 1° gennaio 2002 non è più dovuta l'addizionale oggetto del giudizio, ma ha dichiarato comunque dovuti i relativi tributi sorti anteriormente a tale data. Il termine ordinario di prescrizione dell'azione di accertamento dei tributi in oggetto è quinquennale. Pertanto, tenuto conto della sospensione dal 18 aprile al 31 ottobre 2002 dei termini tributari disposta dalla legge n. 131/2002, il suo esercizio non sarà possibile oltre il 16 luglio 2007.

Con avviso di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) emesso dal Comune di Pineto (TE) e notificato a Eni SpA, in qualità di incorporante dell'Agip SpA, il 29 dicembre 1999, è stata contestata l'omessa presentazione della dichiarazione, nonché l'omesso versamento ICI per gli anni dal 1993 al 1998 relativamente a quattro piattaforme petrolifere per l'estrazione di idrocarburi installate nelle acque territoriali del Mare Adriatico prospiciente la Regione Abruzzo. Conseguentemente è stato chiesto il pagamento di una somma complessiva di circa 17 milioni di euro a titolo di imposta, sanzioni per omesso versamento e omessa dichiarazione e interessi. Avverso tale avviso di accertamento è stato proposto ricorso con il quale è stato eccepito in via preliminare la carenza del potere impositivo del Comune in quanto il mare territoriale nel quale sono installate le piattaforme non rientra nel territorio comunale e, nel merito, la mancanza degli altri presupposti oggettivi previsti per l'applicazione dell'ICI. Il ricorso è stato accolto nei primi due gradi di giudizio; in particolare con la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Teramo del 15 gennaio 2001, depositata il 28 maggio 2001 e con la sentenza della Commissione Tributaria Regionale de L'Aquila del 20 gennaio 2003, depositata il 10 marzo 2003. La Corte Suprema di Cassazione con la sentenza del 21 febbraio 2005,

depositata il 27 giugno 2005, ha invece riconosciuto il potere impositivo del Comune anche sulle acque territoriali e ha conseguentemente cassato la sentenza impugnata rinviando per la decisione di tutti gli altri motivi ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo. Il 28 dicembre 2005, per le medesime piattaforme petrolifere, il Comune di Pineto ha notificato a Eni SpA analogo avviso di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, per gli anni dal 1999 al 2004, con il quale è stato chiesto il pagamento di una somma complessiva di circa 24 milioni di euro a titolo di imposta, sanzioni per omesso versamento e omessa dichiarazione e interessi, avverso il quale è stato proposto ricorso.

SNAM RETE GAS

Tributo della Regione Sicilia sulla proprietà dei gasdotti

La Regione Sicilia, con legge regionale del 26 marzo 2002 n. 2, ha istituito un tributo ambientale sulla proprietà di condotte di prima specie, con pressione massima di esercizio superiore a 24 bar, ricadenti nel proprio territorio. Il tributo è entrato in vigore a decorrere dall'aprile 2002. Snam Rete Gas ha promosso le iniziative necessarie per salvaguardarsi dagli effetti del provvedimento, notificando ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo e presentando denuncia alla Commissione Europea in vista dell'apertura di una procedura d'infrazione nei confronti dello Stato italiano.

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, pur riconoscendo l'onere relativo al tributo come costo operativo della attività di trasporto, ha subordinato l'inserimento in tariffa alla dichiarazione definitiva di legittimità del tributo da parte delle autorità competenti. In relazione a ciò, l'Autorità ha pubblicato per gli anni termici 2002-2003 (Delibera n. 146/02) e 2003-2004 (Delibera n. 71/03) due "set" di tariffe: uno che non tiene conto del tributo e l'altro che lo include e che sarà applicato automaticamente e con effetto retroattivo nel caso venga riconosciuta la sua legittimità. Il 10 settembre 2002, Snam Rete Gas ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Lombardia al fine di ottenere l'immediata applicazione delle tariffe di trasporto comprensive del tributo. Con sentenza del 20 dicembre 2002 il TAR ha ritenuto la norma siciliana istitutiva del tributo in contrasto con l'ordinamento comunitario e pertanto non ha accolto il ricorso. Sulla base della sentenza, dal dicembre 2002 Snam Rete Gas ha sospeso i pagamenti. L'onere complessivo sostenuto è stato di 86,1 milioni di euro.

La Regione Sicilia nel gennaio 2003 ha presentato ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR della Lombardia nella parte in cui dichiara, in via incidentale, il contrasto del tributo regionale con l'ordinamento comunitario.

La Commissione Europea, in data 16 dicembre 2003, ha ritenuto che la Repubblica Italiana, per effetto dell'istituzione del tributo ambientale siciliano, sia venuta meno agli obblighi comunitari nonché all'accordo di cooperazione tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica Democratica e Popolare di Algeria; il tributo "ambientale", secondo la Commissione, viola la Tariffa Doganale Comune nella misura in cui altera la parificazione degli oneri doganali gravanti sulle merci importate da paesi terzi, rischia di creare sviamimenti di traffico nei rapporti con questi paesi e distorsioni nella libera circolazione o nelle condizioni di concorrenza tra gli Stati membri. La Commissione ha inizialmente invitato il Governo italiano a trasmettere le proprie osservazioni in merito e successivamente, con proprio parere motivato del 7 luglio 2004, ha formalmente richiesto all'Italia di abrogare il tributo. Lo Stato italiano non ha provveduto, entro il termine di due mesi dal ricevimento del parere, all'abrogazione del tributo, pertanto la Commissione Europea, in data 20 dicembre 2004, ha trasmesso gli atti alla Corte di Giustizia Europea perché si pronunci con sentenza. Al riguardo si evidenzia che in data 6 ottobre 2006 sono state presentate le Conclusioni dell'Avvocato Generale, in cui si invitano i giudici della Corte ad accogliere il ricorso presentato dalla Commissione, evidenziando il contrasto della norma istitutiva del tributo in esame con l'accordo di cooperazione tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica Democratica e Popolare di Algeria.

Relativamente agli aspetti tributari, con sentenza depositata il 5 gennaio 2004, la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo ha dichiarato illegittimo il tributo ambientale della Regione Sicilia perché in contrasto con la normativa comunitaria e ha accolto il ricorso presentato da Snam Rete Gas per il rimborso della prima rata versata nel mese di aprile 2002 di 10,8 milioni di euro, disponendo la restituzione di tale somma da parte della Regione Sicilia. La Regione Sicilia il 4 maggio 2004 ha dato esecuzione alla sentenza contro la quale il 2 aprile 2004 aveva presentato ricorso davanti alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo. La Commissione Tributaria Regionale di Palermo si è riunita l'11 novembre 2004 e, con sentenza depositata il 4 marzo 2005, ha disposto il rigetto dell'appello presentato dalla Regione Sicilia e confermato il giudizio di primo grado di illegittimità del tributo ambientale. Al riguardo, la Regione Sicilia in data 7 aprile 2006 ha notificato ricorso per Cassazione contro la sentenza della Commissione Regionale di Palermo sopra citata e, in data 17 aprile 2006 la Società si è costituita in giudizio. Relativamente alle restanti sette rate del tributo versate da maggio a novembre 2002 (75,3 milioni di euro), la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo con sentenza depositata il 5 gennaio 2005, ha confermato l'illegittimità del tributo ambientale ed ha condannato la Regione Siciliana alla restituzione delle somme pagate da Snam Rete Gas oltre agli interessi di legge a decorrere dalla domanda giudiziale di rimborso. La Regione Sicilia, in data 15 aprile 2005, ha presentato appello contro la sentenza davanti alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo. L'udienza ha avuto luogo il 5 aprile 2006. In data 17 gennaio 2007, con riferimento a quattro dei sette ricorsi discussi (uno per ciascuna rata versata), sono state depositate le sentenze con cui la Commissione Tributaria Regionale di Palermo ha rigettato l'appello della Regione Sicilia. Per gli altri tre appelli discussi, Snam Rete Gas è in attesa dei dispositivi della sentenza che dovrebbero confermare le recenti decisioni sopra citate.

Agip Karachaganak BV**Contestazioni per mancato pagamento di imposte con conseguente addebito di interessi e penali.**

Nel luglio 2004 le competenti autorità kazake hanno notificato alle società Agip Karachaganak BV e Agip Karachaganak Petroleum Operating BV, rispettivamente azionista e società operatrice del contratto di Karachaganak, gli esiti di *audit* fiscali relativi agli esercizi 2000-2003. In sintesi le contestazioni riguardano il mancato pagamento di imposte in quota Eni per 43 milioni di dollari e la compensazione anticipata di crediti VAT in quota Eni per 140 milioni di dollari, con conseguente addebito di interessi e penali per complessivi 128 milioni di dollari. Entrambe le società hanno presentato ricorso. A seguito dell'accordo raggiunto il 18 novembre 2004 e di successivi incontri, le contestazioni originarie si sono ora ridotte a 26 milioni di dollari in quota Eni, importo comprensivo di imposte, sovrattasse e interessi. Gli incontri proseguono. Eni ha effettuato uno stanziamento al fondo rischi.

5. Contenziosi chiusi**RAFFINERIA DI GELA**

Con sentenza del luglio 2006 il Tribunale di Gela ha accertato l'estinzione per intervenuta prescrizione di presunti reati connessi alle emissioni della raffineria di Gela, in relazione ai quali il Tribunale aveva emesso un decreto di citazione a giudizio per fatti avvenuti dal 1997. Nel procedimento si erano costituiti parte civile il Comune di Gela, la Provincia di Caltanissetta e altri, con richiesta di risarcimento danni di complessivi 878 milioni di euro.

SYNDIAL SPA

Misure cautelari personali nei confronti di alcuni dipendenti dello stabilimento di Priolo emesse dal Tribunale di Siracusa per la gestione asseritamente illecita del ciclo rifiuti. Il 16 gennaio 2003 il Tribunale di Siracusa ha emesso misure cautelari personali nei confronti di alcuni dipendenti dello stabilimento di Priolo dell'EniChem SpA e della Polimeri Europa SpA nel quadro di indagini giudiziarie aventi a oggetto la gestione, asseritamente illecita, del ciclo dei rifiuti liquidi e solidi dalla loro produzione sino al loro smaltimento, aggiudicandosi al contempo un ingiusto profitto per il risparmio conseguente al mancato regolare smaltimento. Polimeri Europa ed EniChem si sono costituite parti civili. È stata notificata agli indagati la conclusione delle indagini preliminari con la conferma dei capi di imputazione inizialmente contestati. Nel corso delle indagini è stata riscontrata la presenza di mercurio in mare. La Procura della Repubblica di Siracusa ha pertanto avviato una seconda indagine avente a oggetto lo stato di contaminazione dei sedimenti e della fauna marina della rada di Augusta. Secondo l'ipotesi d'accusa, il mercurio asseritamente versato a mare avrebbe determinato l'avvelenamento dell'ittiofauna e, conseguentemente, l'insorgenza di malformazioni fetali e interruzioni di gravidanza attraverso il consumo di pesce contaminato da mercurio e proveniente dalla rada di Augusta. L'impianto clorosoda, risalente alla fine degli anni '50, è pervenuto alla Syndial nel 1989, nell'ambito degli apporti Montedison in Enimont; è stato pertanto possibile dimostrare alla Procura della Repubblica l'irrilevanza causale, ai fini dei reati contestati ai responsabili dello stabilimento di Priolo, del comportamento dei dipendenti Syndial. Il 15 marzo 2006, il Giudice delle indagini preliminari, accogliendo la richiesta del Pubblico Ministero, ha disposto l'archiviazione del procedimento nei confronti dei dipendenti Syndial per irrilevanza del contributo causale nell'inquinamento del mare da mercurio.

SYNDIAL SPA (EX ENICHEM SPA)

Con procedimento penale aperto nel 1997 avanti il Tribunale di Venezia sono state contestate imputazioni connesse alla gestione di impianti di Porto Marghera dai primi anni '70 al 1995 e ai presunti danni alla salute e all'ambiente che ne sarebbero derivati. Con sentenza del 2 novembre 2001 il Tribunale di Venezia ha assolto con formula piena tutti gli imputati. Avverso la sentenza assolutoria hanno presentato appello il Pubblico Ministero, l'Avvocatura dello Stato per il Ministero dell'Ambiente e per la Presidenza del Consiglio, 5 enti pubblici territoriali, 12 associazioni ed enti e 48 persone fisiche. Con sentenza del 15 dicembre 2004 la Corte di Appello di Venezia ha sostanzialmente confermato la sentenza di primo grado riformandone solo alcuni punti marginali. Per quanto riguarda alcuni imputati di Eni e di Syndial la Corte di Appello ha dichiarato di non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine ad alcune contravvenzioni al DPR 962/1973 (legge su Venezia) e in ordine al reato di cui all'art. 437, 1º comma codice penale, confermando per tutto il resto la sentenza di assoluzione del Tribunale di Venezia. Tutte le parti hanno proposto ricorso per Cassazione che con sentenza pronunciata il 19 maggio 2006 ha sostanzialmente confermato la sentenza della Corte di Appello di Venezia. Nel gennaio 2006 Eni e Syndial hanno sottoscritto con la Presidenza del Consiglio e il Ministero dell'Ambiente un accordo transattivo con il quale, fra l'altro, a fronte del pagamento di 40 milioni di euro, la Presidenza del Consiglio e il Ministero dell'Ambiente rinunciano al ricorso per Cassazione proposto, si impegnano a revocare la costituzione di parte civile nel processo de quo, rinunciando a qualsiasi pretesa di risarcimento del danno ambientale per i fatti relativi alla gestione del Petrolchimico di Porto Marghera fino alla data di sottoscrizione dell'accordo. L'ammontare versato ha trovato copertura nell'apposito fondo.

ENI DACIÓN

Nell'agosto 2005 l'Amministrazione finanziaria della Repubblica del Venezuela ha notificato alla filiale locale di Eni Dación BV quattro avvisi di accertamento preliminari relativi all'imposta sul reddito degli esercizi 2001, 2002, 2003 e 2004 che negando la deducibilità di alcuni costi: (i) azzeravano le perdite dichiarate per tali esercizi di complessivi 910 miliardi di bolivares (425 milioni di dollari USA); (ii) determinavano per gli stessi esercizi un reddito imponibile di complessivi 115 miliardi di bolivares (54 milioni di dollari USA); (iii) contestavano un'imposta dovuta di 52 miliardi di bolivares (24 milioni di dollari USA) determinata con l'aliquota del 50% invece che con quella del 34% applicata da tutte le società che svolgono la stessa attività di Eni Dación BV. Avendo natura preliminare, gli accertamenti non contenevano la determinazione delle sanzioni e degli interessi di mora. In particolare veniva negata integralmente la deducibilità: (i) degli interessi corrisposti ad altre società del Gruppo che hanno erogato finanziamenti denominati in dollari USA; (ii) delle perdite su cambio iscritte in bilancio relativamente a tali finanziamenti originate dalla progressiva svalutazione della moneta venezuelana. La società ha presentato un ricorso amministrativo per chiedere l'annullamento degli accertamenti preliminari e Eni ha effettuato uno stanziamento a fondo rischi. Il ricorso è stato respinto nell'aprile 2006 dall'Amministrazione finanziaria attraverso l'emissione degli avvisi di accertamento definitivi i quali: (i) confermano in sostanza le voci contestate, sebbene con una riduzione delle imposte a un importo pari a 39 miliardi di bolivares (18 milioni di dollari USA); (ii) applicano sanzioni amministrative per 84 miliardi di bolivares (39 milioni di dollari USA); (iii) determinando interessi di mora per 25 miliardi di bolivares (12 milioni di dollari USA). Eni Dación BV ha presentato istanza di autotutela ancor prima della scadenza dei termini per adire l'autorità giudiziaria, ottenendo un'ulteriore riduzione degli importi accertati dai complessivi 148 miliardi di bolivares (69 milioni di dollari USA) notificati a 52 miliardi di bolivares (24 milioni di dollari USA) comprensivi di imposte per 12,5 miliardi di bolivares (6 milioni di dollari USA) e di sanzioni e interessi di mora per complessivi 39,5 miliardi di bolivares (18 milioni di dollari USA). Ai fini di evitare ulteriori oneri derivanti dall'incrementarsi delle sanzioni e degli interessi contestati, Eni Dación BV ha pagato la totalità degli importi accertati nel maggio 2006, chiudendo così il contenzioso fiscale.

Successivamente Eni Dación BV ha presentato una dichiarazione dei redditi integrativa per l'esercizio 2005, considerando le nuove basi imponibili per gli esercizi 2001-2004 come da accertamenti e pagando imposte sui redditi per 128 miliardi di bolivares (60 milioni di dollari USA) nonché sanzioni e interessi per complessivi 4,4 miliardi di bolivares (2 milioni di dollari USA).

Altri impegni e rischi

Per coprire la domanda di gas naturale nel medio e lungo termine, in particolare del mercato italiano, Eni ha stipulato con i Paesi produttori contratti di acquisto pluriennali. In particolare a seguito dell'accordo strategico firmato con Gazprom in data 14 novembre ed entrato in vigore il 1° febbraio 2007 Eni ha prolungato i contratti di approvvigionamento con Gazprom fino al 2035 portando la durata residua media di portafoglio a 23 anni. I contratti in essere, che prevedono clausole *take-or-pay*, assicureranno dal 2010 62,4 miliardi di metri cubi/anno di gas naturale. Nonostante una parte crescente dei volumi disponibili di gas sia commercializzata all'estero, nel lungo termine, trend sfavorevoli nell'andamento della domanda e dell'offerta di gas in Italia, anche a seguito dell'eventuale realizzazione di tutti gli investimenti annunciati in nuove infrastrutture di approvvigionamento, nonché l'evoluzione della regolamentazione del settore, costituiscono elementi di rischio per l'adempimento delle obbligazioni previste dai contratti di *take-or-pay*.

Le *parent company* garantisce rilasciate a fronte degli impegni contrattuali assunti dal settore Exploration & Production per l'attività di esplorazione e produzione di idrocarburi quantificabili, sulla base degli investimenti ancora da eseguire, in 4.911 milioni di euro (5.052 milioni di euro al 31 dicembre 2005).

Con effetto dal 1° aprile 2006 la compagnia petrolifera di Stato venezuelano Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) ha comunicato a Eni Dación BV, società con sede nei Paesi Bassi, la unilaterale risoluzione del contratto di servizio relativo alle attività minerarie dell'area di Dación. Conseguentemente da tale data la conduzione delle attività è stata assunta da PDVSA. Nel novembre 2006 Eni, ferma restando la propria disponibilità a una soluzione negoziale, ha avviato un procedimento arbitrale per tutelare i propri diritti presso l'*International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID), organismo della Banca Mondiale preposto alla risoluzione delle controversie in caso di violazione dei trattati bilaterali per la protezione degli investimenti, quale quello in vigore tra il Venezuela e i Paesi Bassi. In particolare sulla base dei pareri dei propri consulenti legali, Eni ritiene di aver diritto a un indennizzo corrispondente al valore di mercato del contratto di servizio terminato da PDVSA da determinarsi secondo la consolidata prassi internazionale sulla base dei profitti attesi per un importo corrispondente al valore attuale netto dei flussi di cassa futuri che sarebbero stati prodotti dalle attività di Dación. Eni ha stimato tale valore attuale conformemente al metodo adottato dall'industria petrolifera con riferimento alla propria quota della produzione futura del giacimento ed ai relativi costi attesi di investimento e di esercizio attualizzando i flussi di cassa con un tasso di sconto che remunerava il costo del capitale e il premio per

il rischio specifico delle attività in oggetto. Da tale valutazione pienamente confermata da esperti indipendenti risulta che il valore di mercato delle immobilizzazioni dedicate al contratto di Dación non è inferiore al loro valore di libro pari a 829 milioni di dollari (corrispondenti a 629 milioni di euro al cambio al 31 dicembre 2006): conseguentemente le stesse non sono state oggetto di svalutazione. In base alla convenzione ICSID, il lodo arbitrale di un tribunale ICSID che riconosca ad Eni il diritto ad un indennizzo sarebbe vincolante per le parti e direttamente esegibile al pari di una sentenza definitiva di un tribunale appartenente alla giurisdizione di ciascuno dei 143 Stati che hanno ratificato la Convenzione.

Pertanto qualora lo Stato del Venezuela rifiutasse il volontario adempimento al lodo arbitrale e il pagamento dell'indennizzo, Eni potrebbe soddisfare il proprio credito su qualunque bene dello Stato del Venezuela pressoché ovunque localizzato, salvo quanto previsto dalle leggi nazionali sulle immunità riconosciute agli stati sovrani.

Nell'esercizio 2005 e nel primo trimestre 2006, la produzione giornaliera del campo di Dación è stata di circa 60 mila barili. Al 31 dicembre 2005, le riserve certe di Dación iscritte a libro erano 175 milioni di barili.

L'impegno assunto da Eni nella convenzione firmata il 15 ottobre 1991 tra la Treno Alta Velocità - TAV SpA e il CEPAV (Consorzio Eni per l'Alta Velocità) Due di dare la propria disponibilità a garantire la buona esecuzione della progettazione e della realizzazione delle opere affidate al Consorzio, garantendo perciò a TAV il puntuale e corretto adempimento da parte del Consorzio di tutte le obbligazioni previste nella Convenzione e nell'Atto Integrativo e in ogni atto aggiuntivo addendum e/o modifica o integrazione. Il Regolamento del Consorzio obbliga i consorziati a rilasciare la manleva e le garanzie negli stessi termini del CEPAV Uno.

La garanzia di 253 milioni di euro rilasciata a favore di Cameron LNG nell'interesse di Eni USA Gas Marketing Llc (100% Eni Petroleum Co Inc) a fronte del contratto di rigassificazione sottoscritto in data 1° agosto 2005.

La garanzia, sottoposta a clausola sospensiva avrà efficacia dal momento dell'avvio del servizio di rigassificazione previsto in una data compresa tra il 1° ottobre 2008 e il 30 giugno 2009.

A seguito della cessione di partecipazioni e di rami aziendali Eni ha assunto rischi non quantificabili per eventuali indennizzi dovuti agli acquirenti a fronte di sopravvenienze passive di carattere generale, fiscale, contributivo e ambientale. Eni ritiene che tali rischi non comporteranno effetti negativi rilevanti sul bilancio consolidato.

Attività in concessione

Eni opera in regime di concessione prevalentemente nel settore Exploration & Production e in alcune attività dei settori Gas & Power e Refining & Marketing. Nel settore Exploration & Production le clausole contrattuali che regolano le concessioni minerarie, le licenze e i permessi esplorativi disciplinano l'accesso di Eni alle riserve di idrocarburi e differiscono da Paese a Paese. Le concessioni minerarie, le licenze e i permessi sono assegnati da chi ne detiene il diritto di proprietà, generalmente Enti pubblici, compagnie petrolifere di Stato e, in alcuni contesti giuridici, anche privati. A fronte delle concessioni minerarie ricevute, Eni corrisponde delle royalties e, in funzione della legislazione fiscale vigente nel Paese, delle imposte a vario titolo. Eni sostiene i rischi e i costi connessi all'attività di esplorazione, sviluppo e i costi operativi e ha diritto alle produzioni realizzate. Nei Production Sharing Agreement e nei contratti di buy-back il diritto sulle produzioni realizzate è determinato dagli accordi contrattuali, sottoscritti con le compagnie petrolifere di Stato concessionarie, che stabiliscono le modalità di rimborso sotto forma di diritto sulle produzioni, dei costi sostenuti per le attività di esplorazione, sviluppo e dei costi operativi (*cost oil*) e la quota di spettanza a titolo di remunerazione (*profit oil*). Con riferimento allo stoccaggio del gas naturale in Italia, l'attività è svolta sulla base di concessioni di durata non superiore a venti anni rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico ai soggetti che presentano i requisiti di idoneità normativamente previsti e che dimostrino di poter svolgere, nel pubblico interesse, un programma di stoccaggio rispondente alle disposizioni di Legge. Nel settore Gas & Power l'attività di distribuzione gas è svolta in regime di concessione tramite affidamento del servizio da parte degli Enti locali. Alla scadenza della concessione al gestore uscente, a fronte della cessione delle proprie reti di distribuzione, è riconosciuto un indennizzo definito con i criteri della stima industriale. Le tariffe del servizio di distribuzione sono definite sulla base di una metodologia stabilita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Il Decreto legislativo n. 164/2000 prevede l'affidamento del servizio di distribuzione esclusivamente con gara, per una durata massima di 12 anni. Nel settore Refining & Marketing alcune stazioni di servizio e altri beni accessori al servizio di vendita insistono su aree autostradali concesse a seguito di una gara pubblica in sub-concessione dalle società concessionarie autostradali per l'erogazione del servizio di distribuzione di prodotti petroliferi e lo svolgimento delle attività accessorie. Tali beni vengono ammortizzati lungo la durata della concessione (normalmente 5 anni per l'Italia). A fronte dell'affidamento dei servizi sopra indicati, Eni corrisponde alle società autostradali royalties fisse e variabili calcolate in funzione dei quantitativi venduti. Al termine delle concessioni è generalmente prevista la devoluzione gratuita dei beni immobili non rimuovibili.

Regolamentazione in materia ambientale

Come le altre società del settore, Eni è soggetta a numerose leggi e regolamenti per la tutela dell'ambiente a livello comunitario, nazionale, regionale e locale, comprese le leggi che attuano convenzioni e protocolli internazionali, relativi alle attività nel campo degli idrocarburi, ai prodotti e alle altre attività svolte. In particolare queste norme prevedono l'acquisizione di permessi prima dell'avvio della perforazione; pongono limitazioni al tipo, alla concentrazione e alla quantità delle diverse sostanze che possono essere rilasciate nell'ambiente durante l'attività di prospezione, di ricerca e di produzione; limitano o proibiscono l'attività di perforazione in terreni situati in aree protette; prevedono sanzioni di natura penale e civile a carico dei responsabili nel caso di inquinamento ambientale che dovesse risultare dall'esercizio di attività nei settori degli idrocarburi o della petrolchimica. La normativa ambientale pone limiti anche alle emissioni nell'atmosfera e agli scarichi in acque superficiali e sotterranee da parte di impianti petroliferi, petrolchimici, di raffinazione e di trasporto. Le attività di Eni, inoltre, sono soggette a disposizioni normative specifiche relative alla produzione, al trasporto, allo stoccaggio, allo smaltimento e al trattamento dei rifiuti. Le normative in materia ambientale hanno un impatto notevole sulle attività di Eni. Rischii di costi e responsabilità ambientali sono inerenti ad alcune delle attività e ad alcuni dei prodotti di Eni, così come accade alle altre imprese impegnate negli stessi settori. Sebbene Eni attualmente non ritenga che vi saranno effetti negativi particolarmente rilevanti sul bilancio consolidato per il rispetto della normativa ambientale - anche tenuto conto degli interventi già effettuati, delle polizze assicurative stipulate e dei fondi rischi stanziati - tuttavia non può essere escluso con certezza che Eni possa incorrere in ulteriori costi o responsabilità anche di proporzioni rilevanti perché, allo stato attuale delle conoscenze, è impossibile prevedere gli effetti dei futuri sviluppi tenuto conto tra l'altro dei seguenti aspetti: (i) la possibilità che emergano nuove contaminazioni; (ii) i risultati delle caratterizzazioni in corso e da eseguire e gli altri possibili effetti derivanti dall'applicazione del decreto del Ministro dell'Ambiente n. 471/1999; (iii) gli eventuali effetti di nuove leggi e regolamenti per la tutela dell'ambiente; (iv) gli effetti di eventuali innovazioni tecnologiche per il risanamento ambientale; (v) la possibilità di controversie e la difficoltà di determinare le eventuali conseguenze, anche in relazione alla responsabilità di altri soggetti e ai possibili indennizzi.

Emission trading

Il decreto legislativo n. 216 del 4 aprile 2006 ha recepito la direttiva Emission Trading 2003/87/CE in materia di emissioni dei gas ad effetto serra e la direttiva 2004/101/CE relativa all'utilizzo di crediti di carbonio derivanti da progetti basati sui meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto. Dal 1° gennaio 2005 è operativo lo Schema Europeo di Emission Trading (ETS), in relazione al quale il 24 febbraio 2006 è stato emanato il decreto del Ministro dell'Ambiente recante l'assegnazione agli impianti esistenti dei permessi di emissione per il triennio 2005-2007. A Eni sono stati assegnati permessi di emissione equivalenti a 65,2 milioni di tonnellate di CO₂ (di cui 22,4 per il 2005, 21,4 per il 2006 e 21,4 per il 2007). A seguito della realizzazione dei progetti di riduzione delle emissioni, in particolare per la cogenerazione di energia elettrica e vapore con cicli combinati ad alta efficienza nelle raffinerie e nei poli petrolchimici, nell'esercizio 2006 le emissioni di anidride carbonica delle installazioni incluse nel decreto sono risultate, complessivamente, inferiori rispetto ai permessi di emissione assegnati.

26 Ricavi

Di seguito sono analizzate le principali voci che compongono i "Ricavi". I motivi delle variazioni più significative sono indicati nel "Commento ai risultati economico-finanziari" della "Relazione sulla gestione".

I ricavi della gestione caratteristica si analizzano come segue:

| (milioni di euro) | 2005 | 2006 |
|---|---------------|---------------|
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 73.679 | 85.957 |
| Variazione dei lavori in corso su ordinazione | 49 | 148 |
| | 73.728 | 86.105 |

I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono indicati al netto delle seguenti voci:

| (milioni di euro) | 2005 | 2006 |
|---|---------------|---------------|
| Accise | 14.140 | 13.762 |
| Vendite in conto permuta di prodotti petroliferi, escluse le accise | 2.487 | 2.750 |
| Vendite in conto permuta di altri beni | 108 | 127 |
| Vendite a gestori di stazioni di servizio per consegne fatturate a titolari di carte di credito | 1.326 | 1.453 |
| Prestazioni fatturate a partner per attività in joint venture | 1.331 | 1.385 |
| | 19.392 | 19.477 |

I ricavi netti della gestione caratteristica sono analizzati per settore di attività e per area geografica di destinazione alla nota n. 32 "Informazioni per settore di attività e per area geografica".

Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi si analizzano come segue:

| (milioni di euro) | 2005 | 2006 |
|--|------------|------------|
| Plusvalenze da vendite di attività materiali e immateriali | 71 | 100 |
| Locazioni e affitti di azienda | 102 | 98 |
| Penalità contrattuali e altri proventi relativi a rapporti commerciali | 114 | 61 |
| Risarcimento danni | 89 | 40 |
| Altri proventi (*) | 422 | 484 |
| | 798 | 783 |

(*) Di ammontare unitario inferiore a 25 milioni di euro.

27 Costi operativi

Di seguito sono analizzate le principali voci che compongono i "Costi operativi". I motivi delle variazioni più significative sono indicati nel "Commento ai risultati economico-finanziari" della "Relazione sulla gestione".

Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi

Gli acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi si analizzano come segue:

| (milioni di euro) | 2005 | 2006 |
|--|---------------|---------------|
| Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 35.318 | 44.661 |
| Costi per servizi | 9.405 | 10.015 |
| Costi per godimento di beni di terzi | 1.929 | 1.903 |
| Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri | 1.643 | 767 |
| Altri oneri | 1.100 | 1.089 |
| | 49.395 | 58.435 |
| a dedurre: | | |
| - incrementi per lavori interni - attività materiali | (704) | (809) |
| - incrementi per lavori interni - attività immateriali | (124) | (136) |
| | 48.567 | 57.490 |

I costi per servizi comprendono compensi di mediazione per 39 milioni di euro (24 milioni di euro nel 2005).

I costi di ricerca e sviluppo che non soddisfano le condizioni stabilite per la loro rilevazione all'attivo patrimoniale ammontano a 219 milioni di euro (202 milioni di euro nel 2005).

I costi per godimento di beni di terzi comprendono canoni per contratti di *leasing* operativo per 860 milioni di euro (777 milioni di euro al 31 dicembre 2005) e *royalties* su prodotti petroliferi estratti per 823 milioni di euro (965 milioni di euro nel 2005). I pagamenti minimi futuri dovuti per contratti di leasing operativo non annullabili si analizzano come segue:

| (milioni di euro) | 2006 |
|------------------------|--------------|
| Pagabili entro: | |
| 1 anno | 594 |
| da 2 a 5 anni | 1.474 |
| oltre 5 anni | 762 |
| | 2.830 |

I contratti di *leasing* operativo in essere al 31 dicembre 2006 riguardano principalmente *time charter* e noli a lungo termine, terreni, stazioni di servizio e immobili per ufficio. Questi contratti, generalmente, non prevedono opzioni di rinnovo. Non ci sono significative restrizioni imposte ad Eni dagli accordi di *leasing* operativo con riferimento alla distribuzione di dividendi, alla disponibilità degli asset o alla capacità di indebitarsi.

Gli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri al netto degli utilizzi per esuberanza di 767 milioni di euro (1.643 milioni di euro nel 2005) riguardano in particolare il fondo rischi ambientali per 248 milioni di euro (515 milioni di euro nel 2005), il fondo rischi per contenziosi per 149 milioni di euro (336 milioni di euro nel 2005), il fondo relativo a contratti onerosi per 55 milioni di euro (71 milioni di euro nel 2005) e il fondo oneri per operazioni e concorsi a premio per 44 milioni di euro (50 milioni di euro nel 2005). Ulteriori informazioni sono riportate alla nota n. 20 - Fondi per rischi e oneri.

Costo lavoro

Il costo lavoro si analizza come segue:

| (milioni di euro) | 2005 | 2006 |
|---|--------------|--------------|
| Salari e stipendi | 2.484 | 2.630 |
| Oneri sociali | 662 | 691 |
| Oneri per programmi a benefici definiti e a contributi definiti | 126 | 230 |
| Altri costi | 255 | 305 |
| | 3.527 | 3.856 |
| a dedurre: | | |
| - incrementi per lavori interni - attività materiali | (143) | (161) |
| - incrementi per lavori interni - attività immateriali | (33) | (45) |
| | 3.351 | 3.650 |

Gli oneri per programmi a benefici definiti sono analizzati alla nota n. 21 – Fondi per benefici ai dipendenti.

Il numero medio dei dipendenti delle imprese incluse nell'area di consolidamento ripartito per categoria è il seguente:

| (numero) | 2005 | 2006 |
|-----------|--------|--------|
| Dirigenti | 1.754 | 1.676 |
| Quadri | 10.747 | 11.142 |
| Impiegati | 34.457 | 34.671 |
| Operai | 24.345 | 25.426 |
| | 71.303 | 72.915 |

Il numero medio dei dipendenti è calcolato come semisomma dei dipendenti all'inizio e alla fine del periodo. Il numero medio dei dirigenti comprende i *manager* assunti e operanti all'estero la cui posizione organizzativa è assimilabile alla qualifica di dirigente.

Piani di incentivazione dei dirigenti con azioni Eni

STOCK GRANT

Allo scopo di realizzare un sistema di incentivazione e di fidelizzazione dei dirigenti di Eni SpA e delle società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile⁷ legato al conseguimento di obiettivi prefissati che determini la loro partecipazione al rischio di impresa e alla crescita del valore per l'azionista, nonché il consolidamento nel tempo del loro apporto professionale ai processi gestionali delle attività di Eni, negli esercizi 2003, 2004 e 2005 sono stati approvati piani di incentivazione che prevedono, previa verifica del conseguimento degli obiettivi aziendali prefissati nell'anno precedente, l'impegno di assegnare a titolo gratuito azioni proprie. L'assegnazione è effettuata entro i 45 giorni successivi al compimento del terzo anno dalla data di assunzione dell'impegno.

Al 31 dicembre 2006 rimangono in essere impegni di assegnazione a titolo gratuito per n. 1.873.600 azioni ordinarie Eni del valore nominale di 1 euro. Gli impegni riguardano l'assegnazione 2003 per n. 2.500 azioni con un *fair value* di 11,20 euro per azione, l'assegnazione 2004 per n. 798.700 azioni con un *fair value* di 14,57 euro per azione e l'assegnazione 2005 per n. 1.072.400 azioni con un *fair value* di 20,08 euro per azione.

L'evoluzione dei piani di stock grant in essere nel 2005 e nel 2006 è la seguente (trattandosi di azioni gratuite il prezzo di esercizio è nullo):

| | 2005 | | 2006 | |
|------------------------------------|------------------|---|------------------|---|
| | Numero di azioni | Prezzo di mercato ^(*) (euro) | Numero di azioni | Prezzo di mercato ^(*) (euro) |
| Diritti esistenti al 1° gennaio | 3.112.200 | 18,461 | 3.127.200 | 23,460 |
| Nuovi diritti assegnati | 1.303.400 | 21,336 | | |
| Diritti esercitati nel periodo | (1.273.500) | 23,097 | (1.236.400) | 23,933 |
| Diritti decaduti nel periodo | (14.900) | 22,390 | (17.200) | 23,338 |
| Diritti esistenti al 31 dicembre | 3.127.200 | 23,460 | 1.873.600 | 25,520 |
| di cui esercitabili al 31 dicembre | 38.700 | 23,460 | 156.700 | 25,520 |

(a) Il prezzo di mercato delle azioni afferenti i diritti assegnati, esercitati o decaduti nel periodo corrisponde alla media, ponderata per il numero delle azioni, dei loro valori di mercato (media aritmetica dei prezzi ufficiali rilevati sul Mercato Telematico Azionario nel mese precedente: (i) la data di assegnazione; (ii) la data di immissione nel conto titoli dell'assegnatario; (iii) la data di risoluzione unilaterale dal rapporto di lavoro per i diritti decaduti). Il prezzo di mercato delle azioni afferenti i diritti esistenti a inizio e fine periodo è puntuale al 31 dicembre.

STOCK OPTION

Al fine di consentire la partecipazione ad un efficace sistema di incentivazione manageriale ai dirigenti di Eni SpA e delle società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile⁸ che occupano le posizioni più direttamente responsabili dei risultati del Gruppo o che sono di interesse strategico per il Gruppo, sono stati avviati piani di incentivazione che prevedono l'assegnazione di diritti di acquisto su azioni Eni (di seguito "opzioni").

(7) Sono escluse le società controllate con azioni quotate in Borsa (le società hanno un proprio piano di incentivazione) e le loro controllate.

(8) Sono escluse le società controllate con azioni quotate in Borsa (le società hanno un proprio piano di incentivazione) e le loro controllate.